

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Il Comune di Busca – Via Cavour 28 - 12022 Busca (CN) - P.I. 00371290040 - C.F. 80003910041, legalmente rappresentato dal nato a il, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Busca – Via Cavour 28 - 12022 Busca (in seguito la “committente” o “Comune”)

e

la società, con sede legale in, via n., iscritta al Registro delle Imprese di al numero, Codice Fiscale e Partita IVA, legalmente rappresentata da, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della società, (in seguito lo “appaltatore”)

[ovvero, in caso di associazione temporanea di imprese:

la società _____ - con sede legale in _____ codice fiscale e partita IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ e legalmente rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____, la quale interviene in proprio e quale capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese: _____ (capogruppo mandataria) - con sede legale in _____ avente il seguente numero di Codice Fiscale e di Partita IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____;

_____ (mandante) – con sede legale in _____ – avente il seguente numero di Codice Fiscale e di Partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____, costituita a mezzo di atto _____ allegato al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, (in seguito lo “appaltatore”)]

PREMESSO CHE:

- a. la Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Varaita (“C.U.C.”) ha pubblicato, a nome e per conto del Comune di Busca, il bando di gara a procedura aperta *ex artt. 35, 40, comma 2, 52, 58, 59, comma 1 e 60, d.lgs. 50/16, d.l. 76/2020 conv. in legge 120/2020*, e secondo la disciplina di cui all’art.216, d.lgs. 50/16, artt. 60 e sgg e allegato A, dpr 207/10 per l’affidamento dell’esecuzione a corpo di tutte le opere e provviste occorrenti per realizzare e dare completamente ultimati i lavori di *“Realizzazione di un nuovo polo scolastico a Busca (CN), comprendente la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la palestra a servizio”*, in Busca (CN), quali risultanti dal Progetto Esecutivo redatto in conformità all’art. 23, comma 8, d.lgs. 50/16, nonché agli artt. 33 e ss., dpr 207/10, validato dal RUP ai sensi dell’art. 26, comma 8, d.lgs. 50/16, e posto a base di gara e come dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di appalto, parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara.
- b. il costo previsto a base di gara per la realizzazione a corpo dei lavori ammonta a € 7.750.000,00 (di cui € 195.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’art. 100 e all. XV - art.4, d.lgs. 81/08), oltre iva.
- c. in base al verbale del2021 la commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione dei lavori alla società
[ovvero, all’associazione temporanea di imprese] individuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa *ex art. 95, commi 2, 6 e 13, ultimo periodo, d.lgs. 50/16*;
- d. la C.U.C. ha approvato l’aggiudicazione sub c. con deliberazione del n. del2021 (aggiudicazione definitiva);
- e. la committente ha dichiarato l’aggiudicazione *sub d* efficace in data

.....2021;

- f. l'appaltatore ha rilasciato dichiarazione in data (dichiarazione in offerta) circa la presa conoscenza della documentazione progettuale e dei luoghi;
- g. l'appaltatore ha preso atto e tenuto conto nella formulazione dell'offerta, che il prezzo a corpo pattuito non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, e ha assolto l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame di tutti gli elaborati progettuali e, pertanto, conferma di aver formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che si ritengono eccedenti o mancanti, e di aver altresì tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;
- h. in applicazione dell'articolo 4 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.49 prima della sottoscrizione del contratto di appalto, il direttore dei lavori ha fornito al Responsabile unico del procedimento ("Rup") l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:
 - a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- i. la committente ai fini della stipulazione del contratto di appalto ha acquisito il DURC regolare dell'appaltatore;
- j. l'impresa assegnataria ai sensi degli artt. 89 e 97, d.lgs. 81/08 smi

(“d.lgs. 81/08”) è

- k. l'impresa assegnataria ex art.97, d.lgs.81/08 si impegna a verificare la conformità dei POS delle imprese esecutrici sia al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di Progetto sia al proprio Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e si impegna altresì a mettere a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle imprese esecutrici copia del PSC e dei POS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori;
- l. trovano applicazione al presente contratto gli artt. 5 e 6, d.l. 76/2020, conv. in legge 120/2020;

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 0: Premesse e allegati al contratto.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.

L'appaltatore si obbliga a realizzare le opere di cui al bando di gara, meglio specificate dagli elaborati progettuali menzionati nel successivo ART. 2 per l'importo netto a corpo: € + € per oneri di sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/08 e pertanto per complessivi € oltre iva, nei termini sotto indicati a decorrere dal verbale di consegna delle opere di cui all'art.20 del capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 2: Documenti che regolano l'appalto.

Fermo quanto previsto dal (i) d. lgs. 50/16, (ii) dpr 207/10 limitatamente agli

articoli non abrogati per effetto dell'art. 217, del d. lgs. 50/16, (iii) decreto MIT 49/18, (iv) capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con dm 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati per effetto dell'art. 358, comma 1, lett. e), del dpr 207/10 e dell'art. 217, del d. lgs. 50/16, l'appalto è regolato dai seguenti documenti anche se non materialmente allegati al contratto:

- a) contratto;
- b) capitolato speciale di appalto (csa);
- c) elaborati progettuali e relative relazioni (esclusi i computi metrici, i computi metrici estimativi, il quadro economico);
- d) elenco prezzi unitari: prezzario unificato Regione Piemonte edizione 2020 + analisi prezzi con prezzi elementari dei prezzari sopraccitati e preventivi;
- e) piano della sicurezza redatto ai sensi dell'art.100 e dell'all.to XV, art.4, d.lgs. 81/06;
- f) polizze di garanzia;
- g) offerta tecnico-economica;
- h) dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall'appaltatore a corredo dell'offerta;
- i) programma esecuzione lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla D.L.

L'ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

Eventuali proposte di mere migliorie, purché nel totale rispetto dei requisiti del progetto esecutivo e della *lex specialis* di gara, presentate dall'appaltatore in sede di gara (parametri di valutazione tabellare on/off), non vincolano in alcun modo il Comune, che si riserva, a suo insindacabile giudizio in ogni caso di farle eseguire o meno. In caso di mancata

esecuzione, l'importo economico delle migliorie risultante dal correlato computo metrico estimativo prodotto in sede di offerta e inserito nella busta telematica "C – offerta economica", verrà detratto dall'importo contrattuale.

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal csa, integrante il progetto esecutivo a base di gara, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e relative relazioni, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della committente e dell'appaltatore. Contabilizzazione dei lavori. Adempimenti legge 136/10.

L'appaltatore ai sensi del d.p.c.m. 187/91, art. 2, assume l'obbligo di comunicare tempestivamente alla committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 medesimo d.p.c.m.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, d.lgs. 50/16 sarà corrisposta la anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, previa richiesta scritta avanzata dall'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria legalizzata da notaio, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'appaltatore, riguardo alla anticipazione, tenuto conto della specificità del finanziamento riconosce e accetta che il tempo intercorrente tra la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui, nonostante la tempestiva

richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte), l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno all'appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02, a partire dal 75 giorno dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP e purché nel frattempo sia prodotta idonea fattura.

La committente corrisponderà le rate di acconto e la rata di saldo (10% importo contrattuale) secondo le prescrizioni contenute nel csa.

Il D.L. redige e trasmette - entro 30 (trenta) giorni dalla accertata maturazione - lo stato di avanzamento lavori (SAL) al RUP, il quale a sua volta emette il relativo certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del SAL. Il RUP, previa le verifiche di legge (verifica prescritta dal dm 40/2008 "*Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*"), verifica DURC *on line*, verifica regolarità retributiva e effettuazione/versamento ritenute IRPEF lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori), invia il certificato di pagamento al Comune per l'emissione degli atti contabili (liquidazione/mandato di pagamento/pagamento) che devono avvenire entro 60 giorni dalla data di adozione/emissione del SAL, sempre che siano pervenute le fatture dell'appaltatore.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza ex art. 100, d.lgs. 81/08 (Euro 195.000,00 oltre iva).

La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell'importo contrattuale, previa emissione del certificato di pagamento è, in ogni caso, subordinata al deposito della fideiussione a garanzia della rata di saldo, ai sensi del comma 6 dell'art. 103 d.lgs. 50/16. Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 35 del csa.

L'appaltatore, riguardo alle rate di acconto e alla rata di saldo, tenuto conto della specificità del finanziamento riconosce e accetta che il tempo intercorrente tra la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui, nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte), l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno all'appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02, a partire dal 120 giorno dall'adozione/emissione del SAL e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.

A tutela delle maestranze impiegate in cantiere, l'appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori, dovranno fornire alla committente periodicamente (ogni trimestre), a comprova della regolarità retributiva dei rispettivi propri lavoratori via via impiegati in cantiere e della regolarità dell'effettuazione e dei versamenti delle ritenute IRPEF dei propri lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del dpr 445/00 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. La autodichiarazione dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore andrà di volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o altro professionista abilitato ai sensi di legge. L'appaltatore non potrà pretendere dalla committente il pagamento della rata di saldo sino a quando non avrà consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo carico dal csa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà secondo le modalità operative contenute nel csa.

Trattandosi di appalto a corpo, l'importo dei lavori a corpo resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dall'appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e alla qualità di detti lavori.

In punto di revisione prezzi si applica l'art. 106, d.lgs. 50/16 qualora ne ricorrano i presupposti. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà (vedasi art.106, d.lgs. 50/16) e secondo le modalità indicate nel csa art.38.

Per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. e del csa il Comune, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti a favore dell'appaltatore presso bancacon le seguenti coordinate: Iban + nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare:.....

[in caso di raggruppamento temporaneo come segue:

a favore dell'Impresa, presso bancacon le seguenti coordinate: Iban + nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare:.....

a favore dell'Impresa, presso bancacon le seguenti coordinate: Iban + nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare:.....

E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.]

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge 136/10 s.m.i ("legge 136/10"), l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa.

L'appaltatore, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c.c., si obbliga ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate ai lavori, a pena di nullità assoluta di tali contratti derivati, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni relative ai contratti derivati siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa: l'appaltatore o il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n.136/10, procede alla risoluzione del rapporto contrattuale ex art.1456 c.c., informandone contestualmente la committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'appaltatore si obbliga a consentire alla committente di verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia inserita la clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per la rata di saldo e per lo svincolo della cauzione definitiva si seguirà quanto previsto dall'art. 235 del dpr 207/10 e dal csa.

ARTICOLO 4: Garanzie a sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/16.

Sono allegate al presente contratto:

- a. la cauzione definitiva costituita dalla garanzia fideiussoria n° del per Euro rilasciata da ;
- b. la polizza CAR/RCT n°. del rilasciata da ai sensi del csa per danni subiti ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/16;
- c. la polizza RCO n°. del rilasciata da ai sensi del csa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt.9 e 10 del csa.

ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e le riprese sono disciplinate dall'art. 107 del d.lgs. 50/16 e

decreto MIT 49/18. Trova altresì applicazione l'art. 5, d.l. 76/2020, conv. in legge 120/2020.

Il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del d.lgs. 50/16 è quantificato ex art.1382 c.c. sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 25 del csa.

ARTICOLO 6: Proroghe e penali.

La committente si riserva la facoltà di concedere proroghe ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 50/16 e decreto MIT 49/18.

Per le proroghe si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 25 del

csa.

Per le penali si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 39 del csa.

È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Non sono previsti premi di accelerazione.

ARTICOLO 7: Modifiche, varianti e variazioni in corso d'opera.

Il Comune si riserva la facoltà di introdurre varianti e variazioni in corso d'opera ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/16.

Per le modifiche, varianti e variazioni si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 28 del csa.

ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori (vedasi artt. 30 e 50, d.lgs. 50/16, 14, d.lgs. 81/08), dei subappaltatori, fornitori e prestatori di servizio (vedasi artt. 48, comma 5, 105, d.lgs. 50/16).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, si richiama integralmente quanto stabilito dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del csa.

ARTICOLO 9: Controlli.

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell'appaltatore avverranno a cura del RUP e/o di suoi delegati.

ARTICOLO 10: Modalità e termini del certificato di collaudo provvisorio.

L'emissione del certificato di collaudo provvisorio avverrà secondo quanto previsto dagli artt.102, comma 3, d.lgs. 50/16, 235, dpr 207/10 e dal csa.

All'emissione del certificato di collaudo provvisorio l'appaltatore produrrà la garanzia fideiussoria ex art.103, comma 6, d.lgs. 50/16, e - qualora l'importo complessivo delle opere realizzate sia superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del medesimo d. lgs. oltre iva - le polizze

assicurative di cui all'art.103, comma 8, d. lgs. 50/16, che andranno a far parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegate.

Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art.10 e dall'art.41 del csa.

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto.

Si rinvia a quanto disposto dall'art.108, d.lgs. 50/16.

La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore sarà comunicata mediante PEC dal Comune.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, si richiama integralmente quanto stabilito dall'art.44 del csa.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, il Comune avrà diritto al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/10, l'appaltatore nulla potrà pretendere dal Comune a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 12: Recesso della committente

Si applica quanto previsto dall'art. 109, d.lgs. 50/16.

Fermo restando quanto disposto dall'art.32, comma 10, legge 114/14, la committente si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di comunicazioni o informative di cui al d.lgs.159/11 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

ARTICOLO 13: Clausole imposte dal Piano triennale di edilizia

scolastica 2018-2019-2020 - annualità 2018

In ottemperanza alle Istruzioni operative impartite al Comune dalla Regione Piemonte con il “Bando Mutui 2018-2019-2020 Edilizia Scolastica”, le parti stabiliscono che:

(i) l'appaltatore ha l'obbligo di informare tempestivamente la Regione Piemonte e l'Ente Locale beneficiario, in qualità di stazione appaltante, di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato, relativo a illeciti penali connessi al progetto di edilizia scolastica di cui al presente appalto;

(ii) l'appaltatore ha l'obbligo di custodire i libri e la documentazione contabile relativi al progetto di edilizia scolastica di cui al presente appalto;

(iii) l'Istituto Finanziatore e la BEI (o soggetto dagli stessi all'uopo delegato) hanno diritto, relativamente a un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione dell'Ente Locale beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il progetto di edilizia scolastica di cui al presente appalto, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 14: Modalità di soluzione delle controversie.

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205, 208 del d. lgs. 50/16, sono devolute esclusivamente al Tribunale Civile di Cuneo.

ARTICOLO 15: Allegati.

I documenti di cui all'art. 2, sono ben noti alle parti ancorché non materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 16: Spese di contratto.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, delle copie di contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 17: Elezione di domicilio.

Per gli effetti dell'art. 16 del csa e dell'art. 2 del dm 145/00, le parti eleggono domicilio digitale:

il committente al seguente indirizzo PEC

l'appaltatore al seguente indirizzo PEC

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'appaltatore relativa al presente contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Busca li, _____ 2020.

Per l'appaltatore

Per la committente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile l'appaltatore approva specificamente per iscritto

l'ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della committente e dell'appaltatore.

Contabilizzazione dei lavori. Adempimenti legge 136/10.

l'ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori

l'ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto

l'ARTICOLO 13: Clausole imposte dal Piano triennale di edilizia scolastica

2018-2019-2020 - annualità 2018

l'ARTICOLO 14: Modalità di soluzione delle controversie

l'ARTICOLO 16: Spese di contratto.

Per l'appaltatore